



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

REGOLAMENTO

**PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DI
ATTIVITA' COMMERCIALI, DI PUBBLICI ESERCIZI PER LA RISTORAZIONE E
LE ATTIVITA' TURISTICHE, DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLE ATTIVITA'
DI INTERESSE PUBBLICO O COLLETTIVO**

- Art. 1 - Oggetto del presente regolamento
- Art. 2 - Strutture temporanee - nozione
- Art. 3 - Titoli abilitanti alle realizzazione di strutture temporanee e ambito temporale.
- Art. 4 - Ambito temporale dei titoli abilitativi, comunque denominati
- Art. 5 - Strutture temporanee ad uso cantiere e di servizio
- Art. 6 - Strutture temporanee ad uso sportivo
- Art. 7 - Strutture temporanee a servizio di attività commerciali, di pubblici esercizi, per la ristorazione e attività turistiche, di attività sportive, di interesse pubblico o collettivo.
- Art. 8 - Manutenzione degli elementi delle strutture temporanee
- Art. 9- Documentazione e garanzie
- Art. 10 - Sanzioni
- Art. 11 - Norma transitoria

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento

1. Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico e privato delle strutture temporanee, definisce le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione.

Art. 2 - Strutture temporanee - nozione

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per "strutture temporanee" le pedane, le paratie laterali frangivento, le tende ombreggianti o simili, i manufatti coperti a servizio delle attività esistenti, questi ultimi con consistenza volumetrica, formate da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili - sia per i materiali utilizzati, che per i sistemi di ancoraggio al suolo - che costituiscono, delimitano e arredano lo spazio all'aperto, poste in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, pubbliche gestite da terzi, private, o private di uso pubblico.

2. Le strutture di cui al precedente comma si classificano in "provvisorie", "stagionali" e "di lungo periodo", secondo le seguenti caratteristiche:

a. sono "*strutture temporanee - provvisorie*" quelle rivolte a soddisfare esigenze contingenti e limitate nel tempo e comunque di durata non superiore a 240 giorni continuativi. Dette strutture devono essere rimosse allo scadere del periodo previsto;

b. sono "*strutture temporanee - stagionali*" quelle rivolte a soddisfare esigenze provvisorie, ma ripetibili negli anni - per un periodo continuativo, comunque non superiore a 240 giorni all'anno. Le strutture devono essere rimosse al termine della stagione prevista e possono essere rimontate all'inizio della stessa stagione negli anni successivi;

c. sono "*strutture temporanee - di lungo periodo*" quelle installate a servizio permanente dell'attività. Queste strutture devono essere rimosse alla cessazione dell'attività.

3. L'installazione delle suddette strutture è consentita solamente se a servizio di attività commerciali, di ristorazione, turistico-ricettive, di attività sportive, di interesse pubblico e collettivo.

4. La realizzazione di dette strutture temporanee non costituisce S.U.L. (Superficie Utile Lorda), né le stesse sono riconducibili ad alcun altro parametro edilizio/urbanistico presente nella normativa vigente in materia: pertanto le suddette strutture non possono essere trasformate in costruzioni permanenti

Art. 3 - Titoli abilitanti alle realizzazione di strutture temporanee e ambito temporale.

1. Le strutture temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate alla presentazione di apposito "titolo" da parte dei soggetti interessati, secondo la casistica di cui al successivo comma.

2. Sono soggette a S.C.I.A. le "strutture temporanee - di lungo periodo", sono soggette a C.I.L.A. le "strutture temporanee - stagionali" e le "strutture temporanee provvisorie", qualora la loro permanenza sia prevista per un periodo superiore a 90 giorni.

3. Nel caso in cui le strutture siano previste in area pubblica o di uso pubblico, è necessario l'acquisizione del parere dell'Ente proprietario dell' area. Qualora l'area sia di proprietà comunale o di uso pubblico, il parere sarà espresso dalla Giunta Comunale, previo parere dell'Ufficio Tecnico

4. Qualora la struttura interferisca con la viabilità pubblica o con le aree di sosta, o comunque possa ridurre la capacità di avvistamento, sarà necessario il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.

5. In presenza di vincoli di tutela previsti da normative regionali o statali, dovranno essere comunque acquisiti i preventivi necessari pareri e/o nulla osta rilasciati dagli Enti competenti.
6. Per la realizzazione di strutture temporanee con una permanenza inferiore a 90 giorni si dovrà fare riferimento alla procedura di cui al D.P.R. 380/2001

Art. 4 - Ambito temporale dei titoli abilitativi, comunque denominati

1. Le strutture di cui al presente Regolamento sono consentite per un arco di tempo variabile a seconda della loro classificazione:
 - a. Le "strutture temporanee - provvisorie" sono consentite per un periodo non superiore a 240 giorni continuativi.
 - b. Le "strutture temporanee - stagionali" sono consentite per un periodo non superiore a 240 giorni continuativi all'anno con possibilità di rimontaggio delle stesse nelle successive stagioni annuali.
 - c. Le "strutture temporanee - di lungo periodo" sono consentite per tutta la permanenza dell'attività.
2. Il "periodo" di cui al comma 1 è da intendersi comprensivo del tempo occorrente alla installazione, alla rimozione delle strutture temporanee e alla rimessa in pristino delle aree ove queste insistono - e dovrà essere esplicitato nel titolo abilitativo comunque denominato.
3. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico può disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo stesso, la rimozione anticipata delle strutture di cui trattasi.
4. La realizzazione di strutture temporanee a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato, ma riconosciuta di interesse pubblico, può essere assentita dalla Giunta Comunale anche per periodi superiori da quelli fissati al primo comma.

Art. 5 - Strutture temporanee ad uso cantiere e di servizio

1. L'installazione di baracche di cantiere (ad uso di ricovero attrezzi, materiali etc., servizi, ufficio della Direzione Lavori, ecc.) è subordinata al solo possesso di idoneo titolo edilizio ed è consentita per il periodo di validità di tali atti.
2. L'installazione di baracche di cantiere per l'esecuzione di opere edili che non necessitano di alcun atto amministrativo, è altresì consentita senza che sia necessaria alcuna autorizzazione, ovviamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, previa comunicazione della natura dei lavori da eseguire e dei relativi tempi di esecuzione.

Art. 6 - Strutture temporanee ad uso sportivo

1. Le strutture temporanee ad uso sportivo e di servizio alla attività sportiva sono autorizzate esclusivamente nelle zone destinate dal Regolamento Urbanistico Comunale allo svolgimento di dette attività.
2. Qualora la struttura temporanea interessi impianti comunali, ancorché gestiti da terzi, la sua realizzazione è approvata dalla Giunta Comunale e prevista in apposita convenzione tra le parti.
3. Quando la struttura temporanea interessi impianti sportivi privati, le modalità ed i titoli necessari sono riconducibili a quelli di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 7 - Strutture temporanee a servizio di attività commerciali, di pubblici esercizi, per la ristorazione e attività turistiche, di attività sportive, di interesse pubblico o collettivo.

1. E' consentita l'installazione di strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi in conformità alle norme del Regolamento Edilizio vigente.
- 2..1 materiali usati dovranno essere tali da garantire il miglior inserimento nel contesto e, per le intelaiature, saranno da preferire legno, ferro o, comunque, materiali, le cui tecniche di produzione e manutenzione permettano percezione analoga ai materiali tradizionali. I tamponamenti dovranno essere in vetro o in materiale simile, atti in ogni caso ad assicurare condizioni di sicurezza per le persone.
3. Le strutture temporanee dovranno essere poste preferibilmente in aderenza al locale in cui viene esercitata l'attività. Nel caso in cui dette strutture siano su suolo privato, dovranno essere osservate le distanze minime previste dal Codice Civile.
4. Tali strutture temporanee devono essere posizionate secondo i seguenti criteri:
 - a) non devono limitare la capacità di avvistamento;
 - b) non devono interferire con gli attraversamenti pedonali, compresi i marciapiedi né occultare la segnaletica stradale verticale o orizzontale presente;
 - c) devono garantire il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d) i manufatti in argomento devono, in ogni caso, essere coerenti con l'impianto urbanistico circostante per quanto attiene le caratteristiche morfo-tipologiche e architettoniche prevalenti nel contesto.
5. Le strutture temporanee, quando insistano su suolo pubblico, non devono avere superficie coperta superiore al 40% di quella dell'attività di riferimento.
6. Le strutture temporanee devono rispettare i requisiti igienico- sanitari relativi alla attività per le quali vengono richieste.

Art. 8 - Manutenzione degli elementi delle strutture temporanee

1. Tutte le componenti delle strutture temporanee devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionanti.
2. Lo spazio pubblico dato in uso deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio rispetto a quello uso consentito.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo e conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorra per la riacquisizione dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 9 - Documentazione e garanzie

1. Chiunque intenda realizzare strutture temporanee soggette a Certificazione di Inizio Lavori, S.C.I.A. deve presentare, la documentazione sotto elencata:
 - a) idonea modulistica, debitamente firmata dal richiedente, dal proprietario dell'area, quando questi sia diverso dal richiedente, e dal tecnico progettista;
 - b) planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:500;

- c) elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, completi di piante, prospetti e sezioni del manufatto, particolari costruttivi in scala adeguata, planimetria generale del contesto urbano circostante, abaco dei materiali, planimetria con indicazione delle distanze dalle intersezioni stradali, dai confini etc;
- d) relazione tecnica esplicativa con indicazione dei tempi di permanenza della struttura;
- e) attestazione a firma di un tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza all'azione degli agenti atmosferici;
- f) documentazione fotografica dei luoghi e fotoinserimento;
- g) autorizzazione paesaggistica (semplificata, nei casi di cui al DPR 139/2010 - Allegato 1 punto 38 e 39 o ordinaria), qualora l'intervento ricada in area soggetta a vincolo paesaggistico;
- h) nulla-osta dell'Ufficio di Polizia Municipale, qualora l'intervento interessi aree pubbliche (sede stradale, parcheggio, etc) o interferisca con la capacità di avvistamento;
- i) nulla-osta dell'Ufficio Tecnico, qualora la struttura interessi aree pubbliche o ad uso pubblico;
- l) dichiarazione circa il rispetto delle norme igienico sanitarie o parere A.S.L.;
- m) dichiarazione di impegno alla rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi - secondo lo schema allegato al presente Regolamento - nel caso di installazione di strutture temporanee di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) e b);
- n) autorizzazione a firma del proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente (affittuario, gestore, etc.), qualora la struttura interessi la proprietà privata;
- o) perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per la rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi, compreso lo smaltimento dei materiali;
- p) polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, per l'importo della perizia di cui alla precedente lettera, incrementata del 30%, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno di cui alla lettera precedente

L'importo della perizia, e conseguentemente quello della garanzia, dovrà essere aggiornato ogni 5 anni secondo i coefficienti ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi) pubblicati annualmente. La fideiussione deve avere validità superiore di almeno 6 mesi rispetto al periodo assentito per la permanenza della struttura temporanea. Prova dell'avvenuto versamento del premi assicurativi deve essere prodotta prima del montaggio delle strutture temporanee-stagionali.

Per le "*strutture temporanee- di lungo periodo*", la dimostrazione del pagamento del premio assicurativo relativo alla polizza fidejussoria a suo tempo prestata deve essere presentato allo scadere del termine di ogni anno, o comunque allo scadere del termine fissato nell'atto stesso. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dal Responsabile del Settore 3, su richiesta dell'interessato e previa verifica della avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato dei luoghi,

Art.10 - Sanzioni

1. Qualora le strutture temporanee non vengano rimosse entro i termini stabiliti nel titolo abilitativo, saranno considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m e i. e della L.R. 11/2004. In tal caso, decorsi inutilmente i termini assegnati nella conseguente diffida ad adempiere, verrà escussa, la fideiussione prestata ai fini della esecuzione in danno del soggetto inadempiente.

Art. 11 - Norma transitoria

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano anche alle strutture temporanee in essere al momento dell' entrata in vigore dello stesso.

Gli interessati, allo scadere del periodo di permanenza della struttura, devono adeguarsi al presente regolamento, presentando la documentazione prevista all'art. 9.

2. Qualora la documentazione non venga prodotta entro i termini di cui sopra, ovvero l'autorizzazione non possa essere rilasciata per contrasto con esigenze di tutela ambientale o di corretto uso del territorio, le strutture esistenti, previa diffida da parte dell'Amministrazione, dovranno essere rimosse a cura e spese del proprietario entro i termini stabiliti nella diffida medesima. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, dette strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti e saranno soggette al regime sanzionatorio di cui di all'art. 10.

SCHEMA TIPO

- DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RIMESSA IN PRISTINO DELL'ORIGINARI STATO DEI LUOGHI - art. 10 del Regolamento per la realizzazione di Strutture Temporanee a servizio di attività, "strutture temporanee - provvisorie" e "strutture temporanee - stagionali"

Con la presente dichiarazione che resterà depositata nella presso il Settore Tecnico e Territorio del Comune di Castelmassa con facoltà di rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta, il sottoscritto: _____ nat_ a il _ C.F.:

residente in _ Via
nella qualità di (proprietari,comproprietari,affittuari,etc.) dei
beni siti nel Comune di Castelmassa – Via n. meglio distinti al Catasto dei
Terreni/fabbricati dello stesso Comune al Foglio , Particella ,

VISTO che:

- l'art. 10 del vigente Regolamento per le Strutture Temporanee approvato con deliberazione consiliare n. del , prevede che la realizzazione delle strutture temporanee - provvisorie e delle strutture temporanee stagionali sia subordinata alla presentazione di una Dichiarazione in cui sia garantita, alla scadenza del periodo concesso/previsto per il mantenimento della struttura, la rimozione stessa e la rimessa in pristino dei luoghi.

- che in data al n. di protocollo è stata presentata richiesta di ai sensi che ha assunto il numero dell'anno di registro delle pratiche edilizie di competenza del Settore Tecnico;

- che detta richiesta riguarda la realizzazione di _ in Castelmassa, Via n. , sull'area distinta Catasto dei Terreni dello stesso Comune al Foglio ,Particella .

- che detto progetto è stato esaminato favorevolmente dalla: nella seduta del con decisione n.-----,

- che l'installazione della struttura è subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione, con la quale i:

- titolari si impegnino alla rimozione delle Strutture temporanee allo scadere del periodo previsto e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

tutto ciò premesso , il sig. per se e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo abilitati all'installazione della struttura temporanea, si obbligano a:

1) effettuare gli interventi previsti dal progetto di cui alla pratica edilizia n. _ che prevede l'installazione della seguente struttura temporaneamente ancorata al suolo situata in Castelmassa, Via _

2) a rimuovere la struttura oggetto della pratica edilizia al termine del periodo di mantenimento della stessa o su richiesta del Comune di Castelmassa a seguito di diverse scelte di carattere urbanistico che potrebbero riguardare le aree interessate dalla struttura;

3) a rimettere i luoghi nella loro condizione originaria, conseguente alla rimozione della struttura in questione, ai sensi dell'art del regolamento per le strutture temporanee;

4) a comunicare al Comune di Castelmassa l'avvenuta rimozione entro il termine di trenta giorni;

Dichiara altresì di essere a conoscenza che la mancata rimozione della struttura temporanea si configurerà a tutti gli effetti come nuova costruzione abusiva e che, pertanto, saranno attivate le procedure sanzionatorie di cui alle vigenti norme.

Firmato

allegati: copia del documento di identità dei firmatari